

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 250

DEL 15/11/2005

O G G E T T O:

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEL DURC: APPROVAZIONE

Oggi, 15/11/2005 alle ore 11,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. PIANTINI Giuseppe, nella sua qualità di Vice Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio		A
PIANTINI	Giuseppe	P	
VIGIANI	Maria Teresa	P	
POLVERINI	Silvano	P	
LARGHI	Alberto	P	
ACCIAI	Gian Maria	P	
GIOVANNINI	Alessandro	P	

presenti	assenti
6	1

Assiste la dott.ssa Silvia PETRUCCI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

L'Assessore

Prot. n. P6- 44805/12.01.0.08

Mostrato alla deliberazione N. 250 del 15-11-05

SEGRETERIO GENERALE
Orsola Silvia Petrucci

COMUNE DI BIBBIENA PROVINCIA DI AREZZO
023150 31.10.05
CAT.....CL.....FASC.... SEZ.....



URS.
U.T.
↑

Arezzo, 28 OTT. 2005

> Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della provincia di Arezzo

OGGETTO: Art.86 d.lgs.276/03 e art.82 L.R.1/2005 - Certificazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC)

A conclusione dei numerosi incontri tra tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione delle disposizioni richiamate in oggetto, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con INPS, INAIL, Cassa Edile e FALEA, per l'avvio immediato delle procedure informatiche che consentiranno (temporaneamente, in attesa dell'entrata in vigore della procedura DURC stabilita a livello nazionale) di effettuare, via e-mail, un'unica richiesta di rilascio della documentazione ed un unico certificato di regolarità contributiva.

I punti che richiamano l'accordo, unitamente all'indicazione delle nuove procedure da seguire, sono stati riportati nell'allegato "protocollo d'intesa" che, rispetto alla versione a suo tempo inviata a codesti Comuni, presenta alcune marginali variazioni, introdotte a seguito di rilievi e suggerimenti pervenuti dalle Parti interessate.

Si è ritenuto utile, inoltre, al fine di assicurare uniformità di comportamenti da parte di tutti i soggetti coinvolti, predisporre un documento contenente le "direttive operative" (all.B) che potrà essere oggetto di successivi adeguamenti, sulla base delle osservazioni, anche di ordine pratico, che perverranno, *in primis*, da parte dei competenti uffici di codeste Amministrazioni comunali.

In relazione a tutto quanto precede, si chiede che (con delibera di Giunta o con determinazione dirigenziale del Servizio competente) codesta Amministrazione approvi l'allegato "protocollo d'intesa" e comunichi (possibilmente, via fax: 0575/392280) l'avvenuta approvazione.

Cordiali saluti.

L'Assessore all'innovazione e semplificazione

(Dr. Gabriella Cecchi)

All. n.3

Piazza della Libertà, 3
52100 Arezzo
Tel. +39 0575 392219
Fax +39 0575 392200
gcecchi@provincia.arezzo.it



PROVINCIA DI AREZZO

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEL DURC

TRA

CASSA EDILE, sede di Arezzo, rappresentata da.....

F.A.L.E.A., sede di Arezzo, rappresentata da

Associazioni Sindacali

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Collegio dei Ragionieri

Ordine dei Dottori Commercialisti

Ordine degli Architetti

Ordine degli Ingegneri

Collegio dei Geometri

Direzione Provinciale del Lavoro

COMUNI della Provincia di Arezzo

PROVINCIA di Arezzo

RICHIAMATI

- D.lgs.n.276/2003 e Legge 266/2002;
- Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.lgs.196/2003;
- L.R. Toscana 1/2005 ed ogni altra disposizione regionale vigente;
- Convenzione nazionale del 15 aprile 2004 tra INPS, INAIL e Casse Edili;
- La circolare del 26/7/2005 concordata tra INPS, INAIL, Casse Edili e approvata dal Ministero del Lavoro;



PROVINCIA DI AREZZO

RICORDATO

- Che il Documento Unico di Regolarità Contributiva rappresenta un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro, una nuova forma di contrasto del lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare;
- Che, in assenza della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, la legge prevede la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo;
- Che alcuni degli organismi istituzionali e di categoria interessati dalla introduzione della certificazione in oggetto, hanno richiesto l'intervento della Provincia, in qualità di ente tributario di competenze in materia di innovazione e semplificazione, deputato alla presidenza della "Commissione Provinciale per l'Emersione del Lavoro Non Regolare", nonché titolare delle politiche attive in materia di lavoro;
- Che il tavolo di confronto si è reso necessario in quanto la convenzione stipulata a livello nazionale, di cui sopra riferito, non offre adeguate risposte ai problemi emersi a seguito dell'entrata in vigore della normativa in esame;
- Che gli operatori sia pubblici che privati (enti pubblici committenti di lavori, forniture o servizi, associazioni di professionisti etc.) richiedono soluzioni operative che contemperino il rispetto della normativa e soprattutto delle finalità che la ispirano, con l'esigenza di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di rilascio della certificazione, anche al fine di non favorire il ricorso al lavoro irregolare;
- Che, per ragioni legate, principalmente, alla mancata attuazione del coordinamento informatico tra gli Enti coinvolti, al momento, in luogo della "certificazione unica", viene rilasciata da ciascun Ente una distinta certificazione, a seguito di apposita richiesta delle ditte interessate;

RITENUTO

Che vi siano i presupposti per attivare il rilascio della certificazione unica di regolarità contributiva, nell'ambito territoriale della Provincia di Arezzo, con procedure temporanee, in attesa della piena attuazione della normativa istitutiva del DURC;



PROVINCIA DI AREZZO

Che la procedura prevista dall'all.A (che è parte integrante del presente protocollo) viene riconosciuta idonea a risolvere i problemi operativi emersi in sede di confronto con le categorie interessate;

Che i chiarimenti forniti con la circolare INPS n.92 del 26/7/2005, concordata con INAIL e Casse Edili e approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appaiono in grado di definire i comportamenti e gli obblighi delle Parti in causa;

Che, con riferimento alla Certificazione Contributiva, non possa trovare applicazione l'art.46 del DPR 445/2000, n.445, in materia di autocertificazione, in quanto non coerente con la finalità della previsione diretta a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso a cui tale certificato è volto;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva viene richiesto dalle imprese, dai consulenti del lavoro, dalle associazioni di categoria provviste di delega, dalle pubbliche amministrazioni appaltanti, dagli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle SOA (società di attestazione e qualificazione delle aziende), nei casi in cui occorra un titolo abilitativo (permesso di costruire o DIA); resta, pertanto, esclusa dall'obbligo di presentazione di tale certificato l'attività libera (art.80 L.R.1/2005) e coloro che eseguono lavori in economia (esecuzione diretta);
2. Qualora si verifichi il subentro di altre imprese, il committente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune, prima dell'inizio della loro attività nel cantiere, ai sensi dell'art.82, co.12 della L.R.1/2005; la certificazione di Regolarità Contributiva relativo a tali nuove imprese deve essere inoltrata al Comune entro quindici giorni dal subentro;
3. Il Documento di cui al punto precedente (DURC) deve essere richiesto e rilasciato secondo le modalità stabilite nell'all.A (in quanto applicabili);
4. Il rilascio del DURC, da parte della Cassa Edile o del FALEA, avviene nel termine massimo di 30 gg. dalla data in cui è pervenuta la richiesta e, salvo quanto previsto al punto 5, alla scadenza del termine predetto, per INPS e INAIL, vale il principio del silenzio-assenso; anche dopo la scadenza dei 30 gg., la certificazione dovrà comunque essere rilasciata. In tale ultimo caso, qualora la ditta risulti essere "non regolare", Cassa Edile o Falea si impegnano a darne notizia ai Comuni dove vengono svolti i lavori;
5. Nei casi in cui vengano richiesti chiarimenti o documenti alle ditte appaltatrici, il termine di cui al punto 4 deve ritenersi sospeso. Ai sensi dell'art.10-bis della L.241/90, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione, potrà essere fornita risposta o osservazioni ai chiarimenti richiesti; da tale data, i termini iniziano nuovamente a decorrere. In ogni caso, come previsto all'art.2, co.3,



PROVINCIA DI AREZZO

della citata L.241/90, il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni;

6. Il DURC dovrà essere presentato contestualmente alla comunicazione di inizio e di fine dei lavori;
7. In caso di richiesta di nuova iscrizione ad uno dei due enti bilaterali, la regolarità all'atto dell'iscrizione potrà essere certificata solo a condizione che non risultino pendenze contributive con l'ente presso il quale la ditta era in precedenza eventualmente iscritta;
8. Nel caso in cui più ditte operino nello stesso cantiere con differenti tempi di esecuzione, la certificazione di regolarità dovrà essere richiesta ad ultimazione dei lavori da parte delle singole ditte e non a seguito della chiusura dell'intero cantiere;
9. Il Certificato di regolarità contributiva da presentare al Comune (che ha validità di 30 gg. dal giorno del rilascio e che dovrà essere idoneo a comprovare la regolarità contributiva di inizio o fine lavori) deve essere in corso di validità al momento in cui è presentato e deve attestare il regolare versamento dei contributi, premi e accantonamenti, materialmente accertabile, al momento della richiesta.
10. In conformità di quanto stabilito all'art.82 della L.R. 1/2005, i Comuni considereranno abusivi quei lavori per i quali non viene presentato, all'inizio dei lavori, il certificato di regolarità contributiva; inoltre, salvo le eccezioni previste da disposizioni regionali, in caso di omessa dimostrazione della regolarità contributiva, i Comuni stessi sospenderanno il rilascio della certificazione di abitabilità o agibilità di cui all'art.86 della legge sopra citata.
11. Cassa Edile e FALEA provvederanno alle segnalazioni di competenza alle Stazioni Appaltanti, Committenti/Appaltatori nei casi di rilevazione di situazioni palesemente anomale, in contrasto con la normativa vigente (artt.17 e 18 DPR 34/2000, art.34 L.115/98, art.18 L.55/90, art.7 DMLP 145/2000, art.36 L.300/70, art.3 d.lgs.494/96).
12. Le OO.SS.LL. richiederanno l'intervento degli organi ispettivi nei casi in cui vengano a conoscenza dell'irregolare occupazione di personale dipendente.
13. Ai fini dell'utilizzo da parte dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, la Cassa Edile e il FALEA si impegnano a fornire alla Provincia di Arezzo, con periodicità da concordare, i dati relativi alle certificazioni rilasciate.
14. Le imprese che hanno sede fuori della Regione Toscana, per i lavori svolti nel territorio regionale, sono comunque tenute all'osservanza delle procedure indicate nel presente protocollo.
15. Per agevolare l'avvio della nuova procedura e al fine di ottenere una riduzione significativa dei tempi di rilascio della certificazione da parte dell'INPS, la Provincia distaccherà un proprio dipendente presso il predetto Istituto per una settimana al mese e per un periodo massimo di sei mesi. Al termine del



PROVINCIA DI AREZZO

semestre, i due Enti provvederanno congiuntamente a monitorare i risultati conseguiti attraverso questa speciale forma di collaborazione.

16. Per quanto non previsto nel presente documento, si farà riferimento alla circolare INPS n.92 del 26/7/05, concordata con INAIL e Casse Edili e approvata dal MLPS e alle disposizioni regionali vigenti.

17. Per eventuali dubbi interpretativi sulla normativa e sulle procedure relative alle pratiche in materia di edilizia, i Comuni e gli altri soggetti autorizzati potranno fare riferimento al portale sull'urbanistica attivato dalla Provincia di Arezzo.


18. Le Parti firmatarie del presente Protocollo concordano sulla opportunità di effettuare una verifica dell'andamento delle nuove procedure, quando venga richiesto da una delle Parti stesse e, comunque, dopo sei mesi dalla data di firma dell'accordo, anche al fine di recepire eventuali nuove disposizioni a livello regionale o nazionale.

La Provincia è comunque impegnata a costituire gruppi di lavoro dedicati alla procedura DURC, soprattutto allo scopo di ricercare e diffondere forme di comunicazione telematica tra enti pubblici, Parti sociali e Ordini professionali.

Il presente accordo, predisposto e redatto dalla Provincia di Arezzo, con l'assistenza di tutte le Parti firmatarie, ha validità dal giorno successivo alla sottoscrizione e fino al definitivo perfezionamento delle procedure per l'attivazione del DURC.

Arezzo,.....

FIRME



AII. A

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA D.U.R.C.

Procedure

1. I consulenti del lavoro, ragionieri, commercialisti, associazioni di categoria e singoli datori di lavoro presentano a Falea o Cassa Edile la richiesta di rilascio della certificazione di regolarità contributiva, via e-mail e con richiesta di conferma di lettura, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@cassaedilearezzo.it o durc@falea.it, utilizzando il modello allegato (reperibile nel sito della Provincia, in quello della Cassa Edile, e in quello del FALEA e comprensivo della prima parte del foglio di certificazione) i quali rilasceranno conferma di lettura del messaggio ricevuto;
2. Al fine di agevolare il rilascio della certificazione, i Consulenti avranno cura di effettuare le richieste di uno stesso giorno con un unico invio a Cassa Edile o Falea;
3. Cassa edile e Falea gireranno immediatamente, ad INPS (aziende.arezzo@inps.it) e INAIL (arezzo-premio@inail.it) la richiesta della ditta o del consulente;
4. L'INPS e l'INAIL, effettuati gli accertamenti di competenza, compilano il foglio di certificazione, per la parte di rispettiva competenza, e lo inviano (in formato non modificabile) a Cassa Edile e a FALEA.
5. Nel caso in cui la ditta risulti formalmente irregolare, gli Enti predetti avranno cura, prima del rilascio della certificazione negativa, di consultare il commercialista, l'Associazione o la ditta richiedente.
6. Consulenti e Associazioni di categorie si impegnano a verificare preventivamente la regolarità degli adempimenti delle aziende da loro assistite e a non inviare richieste per le ditte non in regola con i versamenti contributivi.
7. Cassa edile e Falea, effettuati gli accertamenti di rispettiva competenza, rilasciano la certificazione richiesta e la trasmettono (in formato non modificabile) ai richiedenti, via e-mail o su carta.
8. Alle richieste avanzate dai singoli datori di lavoro, la certificazione è trasmessa esclusivamente su carta dai singoli Enti.



PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

9. Ai Consulenti e alle Associazioni di Categoria la certificazione verrà inviata e-mail su loro richiesta ed esclusivamente nei casi in cui il Comune dove vengono svolti i lavori abbia aderito al protocollo d'intesa predisposto dalla Provincia.
10. Gli enti di cui al punto precedente (delegati allo svolgimento delle pratiche di lavoro ai sensi della L. 12/79 e successive modifiche e integrazioni) stamperanno la certificazione rilasciata da Cassa Edile o FALEA, vi apporranno timbro e firma e la inoltreranno al Comune competente.
11. In caso di accertata falsificazione ed utilizzo del certificato di regolarità contributiva rilasciata per via telematica dagli enti di cui al punto 14, i Comuni effettueranno la prevista segnalazione all'A.G. competente, per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 617-sexies del cod.pen. (reclusione da uno a quattro anni).
12. In caso di richiesta di nuova iscrizione ad uno dei due enti bilaterali, la regolarità all'atto dell'iscrizione potrà essere certificata solo a condizione che non risultino pendenze contributive con l'ente presso il quale la ditta era in precedenza eventualmente iscritta;
13. Comuni ed Enti Pubblici nell'accettare la documentazione prodotta, si riservano, qualora lo ritengano necessario, di effettuare direttamente i controlli chiedendo anche ulteriori chiarimenti a INPS, INAIL, Cassa Edile e Falea.
14. Per le imprese edili senza dipendenti e per quelle diverse dalle edili, non è applicabile la presente procedura e le richieste andranno indirizzate ad INPS ed INAIL.
15. La regolarità contributiva è rilasciata alla ditta (o al consulente della stessa) ed è estesa ad ogni cantiere della provincia, possono, inoltre, essere ricavate copie autentiche della certificazione stessa.
16. La predetta procedura verrà utilizzata fino alla definitiva attuazione del DURC.

Arezzo,



PROVINCIA DI AREZZO
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

AII. A

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA D.U.R.C.

Procedure

1. I consulenti del lavoro, ragionieri, commercialisti, associazioni di categoria e singoli datori di lavoro presentano a Falea o Cassa Edile la richiesta di rilascio della certificazione di regolarità contributiva, via e-mail e con richiesta di conferma di lettura, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@cassaedilearezzo.it o durc@falea.it, utilizzando il modello allegato (reperibile nel sito della Provincia, in quello della Cassa Edile, e in quello del FALEA e comprensivo della prima parte del foglio di certificazione) i quali rilasceranno conferma di lettura del messaggio ricevuto;
2. Al fine di agevolare il rilascio della certificazione, i Consulenti avranno cura di effettuare le richieste di uno stesso giorno con un unico invio a Cassa Edile o Falea;
3. Cassa edile e Falea gireranno immediatamente, ad INPS (aziende.arezzo@inps.it) e INAIL (arezzo-premio@inail.it) la richiesta della ditta o del consulente;
4. L'INPS e l'INAIL, effettuati gli accertamenti di competenza, compilano il foglio di certificazione, per la parte di rispettiva competenza, e lo inviano (in formato non modificabile) a Cassa Edile e a FALEA.
5. Nel caso in cui la ditta risulti formalmente irregolare, gli Enti predetti avranno cura, prima del rilascio della certificazione negativa, di consultare il commercialista, l'Associazione o la ditta richiedente.
6. Consulenti e Associazioni di categorie si impegnano a verificare preventivamente la regolarità degli adempimenti delle aziende da loro assistite e a non inviare richieste per le ditte non in regola con i versamenti contributivi.
7. Cassa edile e Falea, effettuati gli accertamenti di rispettiva competenza, rilasciano la certificazione richiesta e la trasmettono (in formato non modificabile) ai richiedenti, via e-mail o su carta.
8. Alle richieste avanzate dai singoli datori di lavoro, la certificazione è trasmessa esclusivamente su carta dai singoli Enti.



PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

9. Ai Consulenti e alle Associazioni di Categoria la certificazione verrà inviata e-mail su loro richiesta ed esclusivamente nei casi in cui il Comune dove vengono svolti i lavori abbia aderito al protocollo d'intesa predisposto dalla Provincia.
10. Gli enti di cui al punto precedente (delegati allo svolgimento delle pratiche di lavoro ai sensi della L.12/79 e successive modifiche e integrazioni) stamperanno la certificazione rilasciata da Cassa Edile o FALEA, vi apporranno timbro e firma e la inoltreranno al Comune competente.
11. In caso di accertata falsificazione ed utilizzo del certificato di regolarità contributiva rilasciata per via telematica dagli enti di cui al punto 14, i Comuni effettueranno la prevista segnalazione all'A.G. competente, per l'applicazione della sanzione di cui all'art.617-sexies del cod.pen. (reclusione da uno a quattro anni).
12. In caso di richiesta di nuova iscrizione ad uno dei due enti bilaterali, la regolarità all'atto dell'iscrizione potrà essere certificata solo a condizione che non risultino pendenze contributive con l'ente presso il quale la ditta era in precedenza eventualmente iscritta;
13. Comuni ed Enti Pubblici nell'accettare la documentazione prodotta, si riservano, qualora lo ritengano necessario, di effettuare direttamente i controlli chiedendo anche ulteriori chiarimenti a INPS, INAIL, Cassa Edile e Falea.
14. Per le imprese edili senza dipendenti e per quelle diverse dalle edili, non è applicabile la presente procedura e le richieste andranno indirizzate ad INPS ed INAIL.
15. La regolarità contributiva è rilasciata alla ditta (o al consulente della stessa) ed è estesa ad ogni cantiere della provincia, possono, inoltre, essere ricavate copie autentiche della certificazione stessa.
16. La predetta procedura verrà utilizzata fino alla definitiva attuazione del DURC.

Arezzo,



DURC: DIRETTIVE OPERATIVE

1. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva **viene richiesto** dalle imprese, dai consulenti del lavoro, dalle associazioni di categoria provviste di delega, dalle pubbliche amministrazioni appaltanti, dagli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle SOA (società di attestazione e qualificazione delle aziende), nei casi in cui occorra un titolo abilitativo (permesso di costruire o DIA); resta, pertanto, esclusa dall'obbligo di presentazione di tale certificato l'attività libera (art.80 L.R.1/2005) e coloro che eseguono lavori in economia (esecuzione diretta);
2. Per i **lavori privati in edilizia**, la regolarità contributiva deve essere richiesta prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio di attività ed anche contestualmente alla comunicazione di **fine lavori**. Al riguardo, dovranno essere seguite le direttive regionali in materia;
3. I **requisiti di regolarità**, ai fini del rilascio del DURC, sono quelli riportati nella circolare INPS n.92 del 26/7/05, concordata con INAIL e Casse Edili e approvata dal MLPS;
4. Qualora si verifichi il **subentro di altre imprese**, il Certificato di Regolarità Contributiva relativo a tali nuove imprese deve essere inoltrato **entro quindici giorni** dal subentro;
5. **Le domande**, per le imprese edili che occupano dipendenti, devono essere indirizzate esclusivamente alla Cassa Edile o al FALEA; in tutti gli altri casi, devono essere inviate richieste distinte ad INPS e INAIL, in quanto il "protocollo d'intesa" regola solo le richieste relative a imprese edili con dipendenti.
6. Il rilascio del DURC, da parte della Cassa Edile o del FALEA, avviene nel **termine massimo di 30 gg.** dalla data in cui è pervenuta la richiesta e, salvo quanto previsto al successivo punto 8, alla scadenza del termine predetto, per INPS e INAIL, vale il principio del silenzio-assenso; in ogni caso, anche dopo la scadenza dei 30 gg. il DURC dovrà comunque essere rilasciato. In tale ultimo caso, qualora la ditta risulti essere "non regolare", Cassa Edile o Falea si impegnano ad informarne i Comuni dove vengono svolti i lavori.
7. La **compilazione del modulo di richiesta** del DURC comporta la piena ed esclusiva responsabilità, penale ed amministrativa, del richiedente, in merito alle informazioni in esso riportate.
8. Nei casi in cui vengano **richiesti chiarimenti o documenti** alle ditte appaltatrici, il termine di cui al punto 6 deve ritenersi sospeso; in ogni caso,



PROVINCIA DI AREZZO

come previsto all'art.2, co.3, della L.241/90, il termine ultimo di conclusione del procedimento è di 90 giorni a decorrere dalla data della richiesta.

9. Il DURC dovrà essere presentato contestualmente alla richiesta di inizio e fine dei lavori, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4;
10. Il Certificato di regolarità contributiva da presentare al Comune (che ha validità di 30 gg. dal giorno del rilascio e che dovrà essere idoneo a comprovare la regolarità contributiva di inizio o fine lavori) **deve essere in corso di validità** al momento in cui è presentato e deve attestare il regolare versamento dei contributi, premi e accantonamenti, materialmente accertabile, al momento della richiesta.
11. In conformità di quanto stabilito dall'art.82 della L.R.1/2005, **i Comuni** considereranno abusivi quei lavori per i quali non viene presentato, all'inizio dei lavori, il certificato di regolarità contributiva; inoltre, salvo le eccezioni previste da disposizioni regionali, in caso di omessa dimostrazione della regolarità contributiva, i Comuni stessi sospenderanno il rilascio della certificazione di abitabilità o agibilità di cui all'art.86 della legge sopra citata.
12. Lo Sportello Unico per il rilascio del DURC provvederà alle **segnalazioni** di competenza alle Stazioni Appaltanti, Committenti/Appaltatori nei casi di rilevazione di situazioni palesemente anomale, in contrasto con la normativa vigente (artt.17 e 18 DPR 34/2000, art.34 L.115/98, art.18 L.55/90, art.7 DMLP 145/2000, art.36 L.300/70, art.3 d.lgs.494/96).
13. Le imprese che hanno **sede fuori della Regione Toscana**, per i lavori svolti nel territorio regionale, sono comunque tenute all'osservanza delle procedure sopra indicate.
14. **Per quanto non previsto** nel presente documento, si farà riferimento alla circolare INPS n.92 del 26/7/05, concordata con INAIL e Casse Edili e approvata dal MLPS.
15. Per eventuali **dubbi interpretativi** sulla normativa e sulle procedure relative alle pratiche in materia di edilizia, i Comuni e gli altri soggetti autorizzati potranno fare riferimento al **portale** sull'urbanistica attivato dalla Provincia di Arezzo.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 86 comma 10 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 06.10.2004 n. 251, con il quale vengono aggiunte all'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 14.08.1996, n. 494 le lettere b), b-bis e b-ter qui di seguito riportate:

il Committente o il Responsabile dei lavori in caso di affidamento per la realizzazione di opere, prima dell'inizio delle stesse:

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativi.

- l'art. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210 convertito con modificazioni nella legge 22.11.2002 n. 266 ed in particolar modo il comma 1 e 2 recanti disposizioni in materia di appalti pubblici che stabiliscono:

c1. le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento;

c2. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

- il comma 9 dell'art. 82 della L.R. 03.01.2005 n. 1 che in materia di edilizia privata stabilisce quanto segue:

c9. Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 86, comma 10, del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e ss.mm.ii.

EVIDENZIATO che con l'istituzione del DURC il legislatore, operando sul fronte della semplificazione amministrativa, ha predisposto uno strumento di lotta al lavoro irregolare nel settore edile, assicurando, nello stesso momento, la possibilità di un monitoraggio del comparto e la creazione di una banca dati utile ad ostacolare la concorrenza sleale nelle partecipazioni alle gare d'appalto;

DATO ATTO:

- che in attuazione delle norme sopra richiamate INPS INAIL e Cassa Edile hanno sottoscritto in data 03.12.2003 la convenzione per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva da utilizzare per tutti i tipi di appalti pubblici nonché per le attività in concessione e convenzione;

- che in data 15.04.2004 le parti medesime adottavano misure tecnico organizzative comuni finalizzate alla semplificazione delle fasi di richiesta e rilascio del DURC da parte delle Casse Edili;

PRESO ATTO:

- che la convenzione stipulata a livello nazionale ha lasciato irrisolti numerosi problemi non ultimo quello del suo coordinamento con le specifiche norme di settore e quindi appalti pubblici ma in particolar modo con quelle inerenti l'edilizia privata introdotte dalla L.R. 1/2005;

- che il personale interessato ha più volte manifestato la necessità di adottare soluzioni operative che contemperino il rispetto della normativa e soprattutto delle finalità che la ispirano, unitamente

all'esigenza di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di rilascio della certificazione, anche al fine di non favorire il ricorso al lavoro irregolare;

- che nell'ottica di cui sopra sono stati aperti tavoli di confronto tra le parti interessate con il coinvolgimento della Provincia richiesto dagli organismi istituzionali e di categoria, per il rilascio della certificazione unica di regolarità contributiva nell'ambito territoriale della Provincia di Arezzo, con procedure temporanee, in attesa della piena attuazione della normativa istitutiva del DURC;

RICORDATO che per ragioni legate principalmente alla mancata attuazione del coordinamento informatico tra INPS, INAIL e Casse edili, al momento, in luogo della certificazione unica, viene rilasciata da ciascun Ente una distinta attestazione con notevoli problematiche riguardanti l'enorme afflusso di richieste che hanno prodotto per contro una dilatazione dei tempi di rilascio;

VISTO il Protocollo d'Intesa trasmesso dalla Provincia di Arezzo in data 28.10.2005 e pervenuto al Protocollo del Comune in data 31.10.2005 ns. prot. 23150;

CONSIDERATO opportuno recepire i contenuti dell'accordo di che trattasi nonchè gli allegati "A" e "B", quali documenti facenti parte del medesimo, dando atto che secondo quanto dichiarato dalla Provincia di Arezzo le direttive di cui all'allegato "B" potranno essere adeguate a seguito di osservazioni che potranno pervenire da parte dei Comuni interessati;

RICHIAMATO inoltre l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale "... gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti...";

CONSIDERATO che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza, stante la necessità di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione del protocollo d'intesa ed alla successiva attivazione delle procedure temporanee in esso previste e che pertanto l'atto in questione può essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati rilasciati i pareri congiunti di regolarità tecnica dell'ufficio urbanistica e dell'ufficio lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, pareri allegati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

1. di approvare il Protocollo d'Intesa per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva in attesa del perfezionamento a livello nazionale della procedura per l'attivazione del DURC e gli allegati "A" e "B", documenti tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che le direttive operative di cui all'allegato "B" potranno subire adeguamenti a seguito delle osservazioni che perverranno da parte dei Comuni interessati;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì ai Capigruppo consiliari di Maggioranza lista "DS" e "SDI" e ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000

Gr/mm



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio

LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA PER
L'ATTIVAZIONE DEL DURC: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio Urbanistica ed il Responsabile del servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprimono congiuntamente parere: FAVOREVOLE.

Bibbiena, 15.11.2005


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEL DURC: APPROVAZIONE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
G. PLANTINI



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

30 NOV. 2005


Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 5989 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li'

30 NOV. 2005

IL MESSO
L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal al 05 DIC. 2005 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

30 NOV. 2005

Li' 16 DIC. 2005

N. 5989 Reg. Pubbl.

IL MESSO
L'istruttore Amministrativa
(Dot.ssa M. Letizia FANI)

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Silvia Petrucci


ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il (dopo il decimo giorno di pubblicazione)

11 DIC. 2005

Li' 12 DIC. 2005



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Silvia Petrucci